

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1685

PROPOSTA DI LEGGE

**d'iniziativa dei Deputati CAPPUGI, SABATINI, PENAZZATO,
CALVI, GUERRIERI FILIPPO**

Presentata il 10 novembre 1959

**Istituzione del ruolo amministrativo-contabile della carriera di concetto
del Ministero della difesa (Esercito)**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il riordina-
mento degli organici del personale, in rela-
zione alle esigenze di funzionalità dei ser-
vizi della Difesa, diviene ogni giorno di più
un problema la cui soluzione acquista il
carattere di un'urgenza veramente imme-
diata.

Infatti esistono talune carenze organi-
che che incidono gravemente sul buon an-
damento dei servizi, provocando un sempre
crescente disagio, morale e materiale, nei
funzionari costretti a svolgere da parecchi
anni in modo continuativo mansioni di qua-
lifica diversa e superiore, rispetto alla qua-
lifica rivestita.

Una delle più gravi è indubbiamente quel-
la costituita dalla mancanza di un ruolo
amministrativo nella carriera di concetto
presso l'Amministrazione della Difesa (Eser-
cito), ruolo che, invece, è opportunamente
previsto negli organici della Difesa (Marina)
e della Difesa (Aeronautica), pur esistendo
il ruolo amministrativo delle carriere diret-
tiva ed esecutiva.

Di conseguenza parecchi funzionari che
esercitano, anche da oltre 20 anni mansioni

di natura amministrativo-contabile, sono in-
quadrati nei ruoli tecnici della carriera di
concetto, con la qualifica di ragionieri di
artiglieria e ragionieri-geometri.

Quanto sopra si è verificato perché la
quasi totalità del personale di cui trattasi
proviene dagli impiegati non di ruolo suc-
cessivamente transitati, dopo il prescritto
periodo di lodevole servizio, nei ruoli ordi-
nari se presenti al 23 marzo 1939 e nei
ruoli aggiunti dopo tale data.

Non esistendo il ruolo corrispondente al-
le mansioni amministrative, questo perso-
nale venne sistemato nei ruoli tecnici, cioè
negli unici ruoli assimilabili esistenti.

La stessa Amministrazione Militare, nel
proporre la revisione e l'adeguamento degli
organici del personale civile della Difesa,
prevede l'istituzione di un ruolo amministra-
tivo contabile della carriera di concetto pres-
so l'Amministrazione della Difesa (Esercito),
per ovviare al grave inconveniente verifica-
tosi.

L'istituzione del ruolo in parola consen-
tirebbe anche la sistemazione del personale
femminile della carriera di concetto.

Poiché, nonostante le buone intenzioni dell'Amministrazione militare, il problema a distanza di parecchi anni, non è stato ancora risolto, si è ritenuta opportuna la presentazione della presente proposta di legge, la quale prevede all'articolo 1 e 2 l'istituzione del ruolo di cui sopra fissandone le tabelle organiche, centrali e periferiche, così come di fatto è collocato e viene convenientemente utilizzato — in relazione alle reali necessità del servizio — il personale in questione.

L'articolo 3 prevede il trasferimento, a domanda, nel nuovo ruolo, nella qualifica corri-

spondente a quella rivestita al momento del trasferimento stesso.

Gli articoli 4 e 5 fissano i criteri delle promozioni avvenire, proponendo la riduzione a metà del periodo di anzianità per la promozione alle qualifiche intermedie.

Per tutte queste ragioni, dedotte non solo dall'esigenza di equità nei confronti del personale, ma anche dal collimante interesse dell'Amministrazione, nutriamo, onorevoli colleghi, la fiducia che la presente proposta di legge ottenga la vostra piena approvazione.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

In aggiunta ai ruoli del personale civile del Ministero della difesa (Esercito), previsti dalle vigenti disposizioni, è istituito il ruolo amministrativo-contabile delle carriere di concetto dell'Amministrazione Centrale e periferica.

ART. 2.

I ruoli organici e le qualifiche sono stabiliti dalla tabella allegata alla presente legge.

ART. 3.

Nella prima applicazione della presente legge, gli impiegati di ruolo ordinario e di ruolo aggiunto, appartenenti ai ruoli di ragioniere di artiglieria e ragioniere geometra, possono essere trasferiti a domanda nei ruoli organici previsti dalla presente legge, nella qualifica corrispondente a quella rivestita al momento del trasferimento stesso.

ART. 4.

Il periodo di anzianità normalmente richiesto per la promozione alla qualifica di contabile principale è ridotto a metà, fino a quando saranno stati coperti i posti comunque disponibili con l'entrata in vigore della presente legge.

Gli impiegati di ruolo saranno promossi alla qualifica di cui sopra a scrutinio per merito comparativo, mentre per gli impiegati di ruolo aggiunto la promozione avverrà tramite concorso per esame speciale.

ALLEGATO.

*Ruolo amministrativo contabile
delle carriere di concetto.*

Coeffi- ciente	QUALIFICA	ORGANICO	
		Ammini- strazione centrale	Uffici periferici
500	Contabile superiore.	20	14
402	Contabile capo . .	50	150
325	Contabile principale	80	220
271	Primo contabile . .	166	500
229-202	Contabile e conta- bile aggiunto . .	160	640
		476	1.524